



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

Prot. n. 156/14-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 29 DI DATA 13 Maggio 2014

O G G E T T O:

Esami di diploma professionale in esito ai percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale, senza uscita al terzo anno. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame.

LA DIRIGENTE

- vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
- vista la Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione professionale, che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 5/2006, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 635 di data 28 aprile 2014 avente ad oggetto “Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento.”;
- visto in particolare il punto 7) della sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 635 di data 28 aprile 2014, e il relativo Allegato 1), che demanda al Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, l'emanazione di nuove disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di diploma professionale, e che nello stesso tempo dispone l'abrogazione di quelle definite con determinazioni del Dirigente del Servizio Istruzione n. 46 di data 25 marzo 2013 e n. 49 di data 26 marzo 2013;
- visto l'Allegato 2) della sopra citata deliberazione n. 635/2014 che definisce le denominazioni dei Diplomi professionali in Provincia di Trento;
- considerato che si rende necessario definire le disposizioni attuative per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale a conclusione dei percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale, senza uscita al terzo anno, tenuto conto anche degli eventuali indirizzi delle figure professionali del Repertorio provinciale, nonché delle eventuali opzioni previste dai Piani di Studio provinciali;

DETERMINA

1. di emanare le disposizioni attuative per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale in esito ai percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale, senza uscita al terzo anno, così come definito nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo nel contempo che tali disposizioni verranno applicate dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie a decorrere dalla sessione di esame del corrente anno formativo 2013-2014, e che le stesse rimarranno in vigore fino alla loro eventuale modifica e/o abrogazione;

2. di abrogare conseguentemente la determinazione del Servizio Istruzione n. 49 di data 26.03.2013
3. di rinviare a successive circolari del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca la definizione di ogni altra modulistica necessaria al regolare svolgimento dell'esame di diploma;
4. di stabilire che dal presente provvedimento non consegue alcun onere a carico del bilancio provinciale.

TD - SAM

LA DIRIGENTE
LAURA PEDRON

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI DIPLOMA
PROFESSIONALE DI
TECNICO IN ESITO AI PERCORSI QUADRIENNALI
SENZA USCITA AL TERZO ANNO

**(ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 635. di data 28
aprile 2014)**

Fermo restando le disposizioni di cui all'Allegato 1) deliberazione della G.P. n. 635/ 2014

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice si insedia il primo giorno previsto dal relativo calendario d'esame, inizia le proprie attività con la riunione preliminare e termina con la sottoscrizione del verbale di valutazione finale di ciascun candidato e con l'esposizione all'albo dei risultati finali.

Solo per l'espletazione delle attività definite al successivo punto denominato "PROVE D'ESAME", può suddividersi in sottocommissioni, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

Requisiti di ammissione all'esame
--

Il Consiglio di classe, prima dell'inizio della sessione d'esame dovrà compilare nel "Verbale di valutazione finale", che verrà predisposto e inviato dal Servizio Istruzione, la sezione denominata "AMMISSIONE DEL CANDIDATO, PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE", al fine della presa d'atto da parte della Commissione esaminatrice.

Il Presidente della Commissione o, in sua assenza il vicepresidente, qualora accerti la mancata compilazione della predetta sezione, disporrà la sospensione delle attività da parte della Commissione, fino alla completa trascrizione dei giudizi espressi dal consiglio di classe durante lo scrutinio di ammissione e riportati nell'apposito verbale.

Il Consiglio di classe, oltre a compilare l'apposita sezione del verbale di valutazione finale, deve riportare **nella tabella di sintesi**, predisposta dal Servizio Istruzione, i principali requisiti di ammissione richiesti, in modo tale che la Commissione, in sede di riunione preliminare, possa disporre di un documento sintetico per fare gli opportuni approfondimenti nei casi in cui ciò si rendesse necessario. A tal fine **tutta la documentazione relativa ai candidati**

ammessi all'esame deve essere messa a disposizione della Commissione esaminatrice in sede di riunione preliminare.

Prove d'esame

In attuazione dei commi 2, 4, 5, 6 del paragrafo 3) del citato Allegato 1), sono di seguito definite, la tipologia, la durata, le modalità di valutazione e il punteggio delle prove di esame.

a. Prova scritta e/o scritto grafica di carattere integrato

La prova scritta e/o scritto grafica di carattere integrato:

- **si svolge** di norma il primo giorno previsto dal calendario d'esame
- **ha una durata massima** di 4 ore.
- **il punteggio massimo** assegnabile alla prova scritta e/o scritto grafica di carattere integrato è pari a **15 punti complessivi**. Il punteggio conseguito dallo studente è esposto all'albo della sede formativa d'esame prima dell'inizio del colloquio finale
- **la correzione** può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare
- **l'assegnazione del punteggio** spetta alla commissione validamente costituita (per validamente costituita si intende la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno quattro commissari)

Possono essere previste le seguenti tipologie di svolgimento della prova, adottate cumulativamente o alternativamente:

- trattazione di uno studio di caso che nella fattispecie può trattare i seguenti temi:
 - casi di identificazione di problemi: nella descrizione della situazione non è esplicitata l'identificazione delle difficoltà, del problema. Il candidato deve scoprire, identificare i problemi reali che caratterizzano il caso;
 - casi di studio o analisi di problemi: la situazione di partenza è descritta in modo poco definito, sono fornite sia informazioni necessarie che informazioni irrilevanti, certe informazioni possono mancare o essere incomplete. Il candidato, prima di decidere, deve precisare gli scopi, ricercare le informazioni e ponderarle;
 - casi di decisione o soluzione di problemi: descrivono, da una parte, una situazione di partenza resa esplicita e precisa nei suoi

particolari e, dall'altra, uno scopo, ossia una situazione a cui si vuole arrivare. Il candidato ha il compito di individuare i mezzi o le soluzioni più adeguate per arrivare allo scopo.

- trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere trasversale rispetto alle aree di apprendimento previste dal Piano di studi provinciale e di istituto presentati al candidato anche mediante un breve testo;
- quesiti a risposta aperta, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più aree di apprendimento; i quesiti possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate;
- quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta; possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte.
- problemi a soluzione rapida, articolati in relazione al percorso formativo compiuto dal candidato, ivi comprese le esercitazioni effettuate nel corso dell'ultimo anno.

b. Prova pratico prestazionale

La prova pratico prestazionale:

- **si svolge** di norma il secondo giorno previsto dal calendario d'esame
- **la durata massima** è definita e verbalizzata dalla Commissione, in sede di riunione preliminare, in funzione del numero di candidati da esaminare.;
- **il punteggio massimo** è pari a **12 punti complessivi**;
- **la correzione e/o valutazione della prova**, in funzione della tipologia della stessa, può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni, la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare;
- **l'assegnazione del punteggio** spetta alla commissione validamente costituita (per validamente costituita si intende la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno quattro commissari).

Possono essere previste le seguenti tipologie di svolgimento della prova, adottate cumulativamente o alternativamente:

- l'elaborazione di un progetto (project work) in funzione della specifica figura di riferimento
- l'attuazione di una prestazione di tipo pratico

c. Prova scritta e orale di lingua comunitaria

La prova scritta e orale di lingua comunitaria:

- **si svolge** di norma il terzo giorno previsto dal calendario d'esame
- **le prove si riferiscono ad una o due lingue comunitarie**, in funzione dello specifico Piano di studio provinciale del secondo biennio;
- **la durata massima per la prova scritta** è di 2 ore e mezza, sia nel caso di una lingua comunitaria sia nel caso di due lingue comunitarie;
- **la durata massima per la prova orale** è definita e verbalizzata dalla Commissione, in sede di riunione preliminare, in funzione del numero di candidati da esaminare;
- **il punteggio massimo** assegnabile alla prova, sia nel caso di una lingua comunitaria sia nel caso di due lingue comunitarie oggetto d'esame, è pari **ad 8 punti complessivi**, così articolati:
 - 1 sola lingua comunitaria oggetto d'esame.:
 - massimo 4 punti per la prova scritta;
 - massimo 4 punti per la prova orale.
 - 2 lingue comunitarie oggetto d'esame:
 - prima lingua comunitaria: massimo 4 punti complessivi per la prova scritta e orale;
 - seconda lingua comunitaria: massimo 4 punti complessivi per la prova scritta e orale;
- il punteggio complessivo conseguito dallo studente è esposto all'albo della sede formativa d'esame, prima dell'inizio del colloquio finale
- **il possesso** da parte del candidato di una **certificazione B1, scritta e orale di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due)**, legalmente riconosciuta a livello ministeriale, costituisce credito ed esonera lo studente dal sostenere la/le relativa/e prova/e di lingua comunitaria nell'esame finale medesimo, con l'attribuzione, da parte della Commissione, del punteggio massimo, ovvero 8 punti.
- **il possesso** da parte del candidato di una eventuale **certificazione B1 parziale** costituisce credito parziale con l'attribuzione, da parte della Commissione esaminatrice, del punteggio come di seguito specificato:
 - **1 sola lingua comunitaria oggetto d'esame:**
 - a) possesso di una certificazione della sola parte scritta o della sola parte orale come di seguito specificato:
 - massimo 4 punti per la prova scritta;
 - massimo 4 punti per la prova orale.

- 2 lingue comunitarie oggetto d'esame:

- b) possesso di una certificazione della sola parte scritta o della sola parte orale come di seguito specificato:
- prima lingua comunitaria: massimo 2 punti per la prova scritta e massimo 2 punti per la prova orale ;
 - seconda lingua comunitaria: massimo 2 punti per la prova scritta e massimo 2 punti per la prova orale;

Nel caso venga attribuito il punteggio assegnato al relativo credito, come sopra specificato, il candidato dovrà sostenere, all'esame finale, solo la parte non certificata.

E' responsabilità del consiglio di classe verificare, in sede di ammissione all'esame, la validità e il riconoscimento a livello ministeriale della certificazione, totale o parziale, in possesso del candidato. Il credito deve essere riportato nell'apposita sezione del "VERBALE DI VALUTAZIONE FINALE", al fine della presa d'atto da parte della Commissione esaminatrice, la quale delibererà di esonerare totalmente o parzialmente, il candidato dall'esame e assegnerà il punteggio previsto riportandolo nella sezione dedicata alla prova di lingua comunitaria.

- **non può essere usato il vocabolario**, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) dell'Allegato 1) della deliberazione della G.P. 635/2014
- **la correzione della prova scritta di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due)**, può essere svolta dall'intera commissione o da sottocommissioni, la cui composizione viene definita in sede di riunione preliminare;
- **il colloquio di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due)**, e **l'assegnazione del punteggio complessivo (massimo 8 punti)**, che **comprende scritto e orale**, si svolge in presenza della Commissione validamente costituita (per validamente costituita si intende la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno quattro commissari).

La prova scritta

La prova scritta, **di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due)**, consiste in un testo (descrittivo, interlocutorio, test, ecc), contestualizzato all'ambito professionale della specifica figura di Tecnico di riferimento, volto a verificare il livello di comprensione di lettura ed espressione scritta, il livello grammaticale e lessicale ed è predisposta congiuntamente dalle sedi formative che attuano percorsi afferenti alla medesima figura professionale di riferimento.

La contestualizzazione può avvenire tramite:

- linguaggio quotidiano inserito in contesti di tipo professionale;
- elementi di natura specificamente tecnico – professionale;

Il livello di complessità è quello previsto dal livello B1 dell'ambito di competenza Lingua Comunitaria riportata nei Piani di Studio Provinciali e nelle Linee Guida di riferimento e orientamento.

La prova orale

La prova orale, **di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due)**, consiste in una interazione orale, contestualizzata all'ambito professionale della specifica figura di Tecnico di riferimento, volta a verificare il livello di comprensione auditiva ed espressione orale,

La traccia della prova orale, di tutte le lingue comunitarie oggetto d'esame (una o due), che garantisce un punto di partenza comune per tutti i candidati dei percorsi che hanno a riferimento la medesima figura professionale, può essere personalizzata dalla Commissione in funzione del candidato e di quanto disposto dai paragrafi 5) e 6) dell'Allegato 1) della deliberazione della G.P. n. 635/2014

La contestualizzazione può avvenire tramite:

- linguaggio quotidiano inserito in contesti di tipo professionale;
- elementi di natura specificamente tecnico – professionale;

Il livello di complessità è quello previsto dal livello B1 dell'ambito di competenza Lingua Comunitaria riportata nei Piani di Studio Provinciali e nelle Linee Guida di riferimento e orientamento.

d. Colloquio finale

Il colloquio finale:

- **si svolge** al termine delle prove di cui ai punti a), b) e c);
- **ha una durata massima** di 30 minuti;
- **il punteggio massimo assegnabile** è pari a **10 punti** complessivi. La Commissione articola il punteggio complessivo rispetto alle finalità previste dal colloquio finale così come definite dal punto 7 del paragrafo 3) dall'Allegato 1) della deliberazione della G.P. n. 635/2014.
- il candidato deve portare con sé anche la documentazione significativa (ad esempio diario dello studente, portfolio, dossier, ecc), prodotta durante il proprio percorso nelle forme sviluppate autonomamente, anche al fine di facilitare la conduzione del colloquio.

Sessione straordinaria

Al fine di consentire al dirigente del Servizio Istruzione di fissare in tempo utile l'indizione di eventuale sessione straordinaria - in attuazione del punto n. 7 del sopra citato Allegato 1) – il Dirigente/Direttore dell'Istituzione formativa è tenuto ad inviare tempestivamente al Servizio Istruzione la relativa richiesta corredata dalle ragioni dell'impedimento con la relativa documentazione.

Ulteriori indicazioni

Il Verbale di valutazione finale e qualsiasi altra modulistica necessaria per il regolare svolgimento delle sessioni d'esame, sarà inviata successivamente dal Servizio Istruzione e comunque in tempo utile per l'avvio delle attività.